logo FiscoOggi
Image not found or type unknown

Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it)

Giurisprudenza

Cessione di beni a prezzi stracciati: la sovvenzione a copertura sconta l'Iva

9 Ottobre 2019

All'attenzione dei giudici di Lussemburgo la normativa Iva tedesca in un caso coinvolgente la fornitura di prodotti ortofrutticoli con aiuti forniti dall'Unione europea

immagine di ortofrutta
Image not found or type unknown

La Corte di giustizia Ue ha deciso che se un'organizzazione di produttori acquista dei beni presso dei fornitori a monte, cede tali beni ai propri membri associati e ottiene da questi ultimi un pagamento che non copre il prezzo d'acquisto, l'importo che un fondo di esercizio versa alla richiamata organizzazione per la cessione di tali beni ai produttori entra a far parte del corrispettivo di tale cessione (Corte Ue C-573 e 574-2018 cause riunite).

I fatti nelle cause connesse

La contribuente di cui al procedimento principale nella causa C-573/18 era una società avente una veste giuridica assimilabile alla sas, mentre, nella causa C-574/18, la vertenza riguardava una cooperativa registrata, entrambe grossisti di prodotti ortofrutticoli, che gestivano, ciascuna, un fondo di esercizio, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (Ce) n. 2200/96 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

Detto fondo consisteva in una massa patrimoniale a scopo vincolato di diritto privato, finanziato, per metà, attraverso i contributi dei produttori associati e, per l'altra metà, attraverso gli aiuti finanziari dell'Unione europea.

Le risorse del fondo permettevano di finanziare degli investimenti nelle singole aziende dei membri dell'organizzazione. A tal fine, gli enti in oggetto concludevano con diversi produttori associati contratti di acquisto e di utilizzo di beni di investimento. Gli ordinativi dei beni, costituenti l'oggetto di tali contratti, venivano effettuati dalle compagini direttamente presso dei fornitori a monte. Tali fornitori emettevano le fatture nei confronti delle aziende.

I comportamenti fiscalmente rilevanti

La sas fatturava ai produttori interessati, a seconda dei casi, il 50 o il 75% (la cooperativa il 50%) delle proprie spese di acquisto più l'Iva, mentre le spese restanti erano finanziate dal fondo di esercizio per entrambe le contribuenti.

I produttori erano tenuti, durante un determinato periodo di utilizzazione dei beni acquistati, a fornire i loro prodotti ai detti enti ai fini della loro commercializzazione e a versare un contributo sulla vendita dei loro prodotti, denominato "contributo finanziario", ai sensi dell'articolo 15 del richiamato regolamento, pari a una data percentuale del prezzo di vendita dei prodotti.

Detti contributi finanziavano i fondi di esercizio.

Dopo la scadenza del periodo di impegno previsto dai contratti di acquisto e di utilizzazione di beni di investimento, le compagini trasferivano ai produttori, senza corrispettivo, i loro diritti di comproprietà relativi ai beni acquistati.

Le contribuenti hanno, nel corso degli anni in questione, detratto integralmente l'Iva pagata a monte relativa alle fatture dei fornitori e hanno applicato a valle l'imposta unicamente sugli importi fatturati ai produttori. Esse non hanno considerato gli importi versati dai fondi di esercizio come un corrispettivo della messa a disposizione dei beni in questione ai produttori, nella misura in cui detti importi provenivano dall'aiuto finanziario.

La controversia con il fisco tedesco

Dopo l'esecuzione di una verifica fiscale presso le compagini, l'amministrazione tributaria ha ritenuto che le contribuenti avessero, sin dall'acquisto dei beni, conferito ai diversi produttori un potere di disposizione su questi ultimi e avessero, così facendo, realizzato una cessione. Il fisco tedesco ha accertato che l'aiuto finanziario proveniente dai fondi di esercizio fosse stato ritenuto, in quanto vera e propria sovvenzione, non imponibile, ha di conseguenza applicato alle operazioni a valle effettuate dalle ricorrenti di cui ai procedimenti principali la base imponibile minima prevista dalla legge nazionale sull'Iva e ha ritenuto che il prezzo di acquisto fosse costituito dagli importi netti versati ai fornitori a monte.

Il Tribunale tributario tedesco, investito della vertenza, ha respinto i ricorsi proposti dalle compagini contro i suddetti avvisi di accertamento in rettifica.

Il contenzioso giungeva, quindi, avanti alla Corte tributaria federale.

Le questioni pregiudiziali

La Corte tedesca, quindi, prefigurando un possibile contrasto della normativa germanica con la legislazione sovranazionale, ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di giustizia una serie di questioni pregiudiziali, di cui solo la prima ha trovato una risposta:

- se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui un'organizzazione di produttori – ai sensi degli articoli 11, paragrafo 1, e 15, del regolamento (Ce) n. 2200/96 – fornisca ai produttori ad essa aderenti dei beni a fronte del versamento, da parte dei medesimi, di un importo inferiore al prezzo di acquisto,

a) si debba presupporre la sussistenza di una permuta con integrazione in denaro tenuto conto che, a fronte dell'operazione, i produttori si sono impegnati contrattualmente nei confronti dell'organizzazione a rifornirla di frutta e verdura per la durata del vincolo di destinazione, cosicché la base imponibile dell'operazione è costituita dal prezzo di acquisto versato dall'organizzazione di produttori ai fornitori a monte per i beni di investimento
b) l'importo effettivamente versato dal fondo di esercizio all'organizzazione per l'operazione costituisca, nel suo intero, una "sovvenzione direttamente connessa con il prezzo di tali operazioni", (articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva Iva), con la conseguenza che la base imponibile ricomprende anche l'aiuto finanziario previsto dall'articolo 15 del regolamento (Ce) n. 2200/96, concesso al fondo di esercizio sulla base di un programma operativo.

La risposta della Corte

La Corte di giustizia premette che la base imponibile per la cessione di un bene o la prestazione di un servizio è costituita dal corrispettivo che il soggetto passivo ha realmente ricevuto «*da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni*».
Inoltre, l'art. 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), direttiva Iva, stabilendo che la base imponibile dell'Iva comprende, nelle ipotesi da esso previste, le sovvenzioni versate ai soggetti passivi, mira ad assoggettare all'Iva l'intero valore dei beni o delle prestazioni di servizi e, dunque, ad evitare che il versamento di una sovvenzione provochi un gettito d'imposta inferiore.
Ebbene, osserva la Corte, conformemente al suo tenore letterale, detta disposizione si applica qualora la sovvenzione sia direttamente connessa con il prezzo dell'operazione in questione. Affinché tale ipotesi possa dirsi sussistente, la sovvenzione deve essere specificatamente versata all'operatore sovvenzionato affinché quest'ultimo fornisca un bene o presti un servizio determinato. Solo in questo caso la sovvenzione può essere considerata come un corrispettivo della cessione di un bene o della prestazione di un servizio ed è pertanto imponibile.

Gli effetti della sovvenzione

Inoltre, proseguono i togati comunitari, occorre verificare che gli acquirenti del bene o i destinatari del servizio traggano profitto dalla sovvenzione concessa al beneficiario di quest'ultima. Infatti, è necessario che il prezzo che l'acquirente o il destinatario devono pagare sia fissato in modo tale da

diminuire proporzionalmente alla sovvenzione concessa al venditore del bene o al prestatore del servizio, la quale costituisce allora un elemento di determinazione del prezzo richiesto da tale venditore o prestatore.
Si deve, in sostanza, verificare se, oggettivamente, il fatto che una sovvenzione sia versata al venditore o al prestatore consenta a quest'ultimo di vendere il bene o di fornire il servizio ad un prezzo inferiore a quello che egli dovrebbe richiedere in mancanza di sovvenzione.

Il caso tedesco

Nel caso di specie, è emerso che i pagamenti provenienti dai fondi di esercizio venivano versati alle organizzazioni di produttori a fronte della cessione di beni di investimento e che essi sono andati a vantaggio dei produttori interessati. Infatti, dette organizzazioni di produttori hanno diminuito il prezzo richiesto ai produttori quale corrispettivo della cessione dei beni suddetti in misura pari al preciso ammontare delle somme provenienti dai fondi di esercizio.
Esiste, allora – osserva la Corte di giustizia - una connessione diretta tra la cessione dei beni suddetti e il corrispettivo realmente percepito.
Tali organizzazioni di produttori, a titolo di contropartita della cessione dei medesimi beni, hanno ricevuto, da un lato, un pagamento da parte dei produttori e, dall'altro, un pagamento che ad essi versava il fondo di esercizio interessato a titolo della cessione suddetta.
I pagamenti provenienti dai fondi di esercizio venivano, dunque, effettuati esclusivamente ai fini della cessione di tali beni di investimento e costituivano, pertanto, dei pagamenti direttamente connessi con il prezzo.
La Corte rileva pure che i pagamenti provenienti dai fondi di esercizio costituivano delle «sovvenzioni» provenienti da «un terzo», ai sensi dell'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva Iva.
Infatti, da un lato, fondi siffatti godevano di capacità giuridica e, dall'altro, l'organizzazione di produttori in questione non poteva utilizzare il patrimonio di tali fondi per scopi personali, dato che questi fondi venivano utilizzati al solo scopo del finanziamento dei programmi operativi approvati dalle autorità nazionali competenti, in conformità dell'articolo 15 del regolamento n. 2200/96.
Infine, gli eurogiudici convengono con il governo tedesco sul fatto che l'interpretazione dell'articolo 11, parte a, paragrafo 1, lettera a), della direttiva Iva sostenuta dal fisco garantisce la preservazione della neutralità fiscale.
Infatti, se un produttore effettuasse l'acquisto di un bene per la propria impresa direttamente presso un fabbricante, senza un intervento dell'organizzazione di produttori cui egli appartiene e senza versamento da parte del fondo di esercizio costituito da tale organizzazione di produttori, questa cessione di beni sarebbe interamente assoggettata all'Iva. Invece, qualora l'Iva sull'acquisto di un bene siffatto fosse diminuita in proporzione alla quota finanziata dal fondo di esercizio in

questione, il produttore che effettuasse l'acquisto di un bene per il tramite della suddetta organizzazione di produttori sarebbe in tal caso assoggettato ad una tassazione inferiore a quella del produttore che acquistasse un bene equivalente senza intervento di tale organizzazione.

Conclusioni

L'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che, in circostanze quali quelle di cui ai procedimenti principali, nelle quali un'"organizzazione di produttori" acquista dei beni presso dei fornitori a monte, cede tali beni ai propri membri associati e ottiene da questi ultimi un pagamento che non copre il prezzo d'acquisto, l'importo che un fondo di esercizio, quale previsto dall'articolo 15 del richiamato regolamento, versa alla summenzionata organizzazione. per la cessione di tali beni ai produttori, entra a far parte del corrispettivo di tale cessione e deve essere considerato come una sovvenzione direttamente connessa con il prezzo di tale operazione, versata da un terzo.

Fonte:

Data della sentenza

9 ottobre 2019

Numero della causa

C-573 e 574/2018 (cause riunite)

Nome delle parti

C GmbH & Co. KG (causa C-573/2018);

C-eG (causa C-574/2018);

contro

Finanzamt Z.

di

Martino Verrengia

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/cessione-beni-prezzi-stracciati-sovvenzione-copertura-sconta-iva